Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
SINTESI PER I DESTINATARI ESTERNI

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE	APPROVATO DA	AUTORIZZATO DA
0	26/7/2024	Prima emissione	A.D.	C.d.A.
1	11/12/2024	Aggiornamento nuovi reati presupposto e 45001	A.D.	C.d.A.

Indice

1. La funzione del Modello 231

Con l'adozione e la diffusione del Modello 231 SKYNET TECHNOLOGY intende:

- rendere tutti coloro che operano in suo nome e conto pienamente consapevoli dei rischi delle sanzioni cui andrebbe incontro la Società in caso di commissione dei reati;

- infondere nel personale della Società la cultura della legalità, della trasparenza e della compliance alla normativa di interesse per l'attività sociale;

- adottare un sistema di organizzazione, gestione e controllo delle attività aziendali in grado di prevenire il rischio di Reati e di mettere la Società in condizione di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportune in caso di variazioni legislative o organizzative.

In conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'osservanza del Modello 231 è richiesta ai dipendenti, collaboratori, organi societari e loro componenti, organismo di vigilanza e suoi membri, consulenti, agenti, fornitori di beni, opere e servizi, appaltatori e, più in generale, a partner e a tutti coloro che operano in nome e/o per conto o nell'interesse della Società.

All'esterno, tali destinatari sono chiamati ad attenersi ai principi e alle regole contenute negli atti e nei documenti che compongono il Modello 231 e che verranno applicati dalla Società. A latere, oltre al Codice Etico, è richiesta ai destinatari l'adesione ai seguenti principi e regole.

2. I processi sensibili ai reati presupposto di responsabilità amministrativa da reato (D.Lgs. 231/01)

SKYNET TECHNOLOGY ha regolamentato i processi sensibili ai reati presupposto contemplati dalla normativa di riferimento, adottando specifici protocolli e procedure interne, che compongono nel loro complesso il sistema di gestione della Società.

Per i processi esternalizzati e, pertanto, affidati a fornitori, partner, advisor, consulenti esterni, la Società ha avvertito l'esigenza di definire principi e criteri che disciplinano il rapporto in essere.

In particolare, richiede l'assenza di situazioni di potenziale conflitto d'interesse o incompatibilità all'assunzione e/o al proseguimento del rapporto e il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e competenza.

I soggetti che operano in nome e/o per conto o nell'interesse di SKYNET TECHNOLOGY devono, pertanto, rispettare i principi e le regole contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231, come riportati nei paragrafi che seguono strutturati per categoria di reato.

Inoltre, SKYNET TECHNOLOGY ha affidato ad un soggetto indipendente dotato di autonomi poteri di controllo, il compito di vigilare sull'effettività del Modello, cioè sulla sua reale applicazione e/o osservanza da parte dei destinatari, di valutarne l'efficacia e l'adeguatezza rispetto alla capacità di prevenire la commissione dei reati presupposto e di proporre all'organo dirigente eventuali aggiornamenti o adeguamenti del Modello, in occasione di rilevanti violazioni delle sue prescrizioni, di rilevanti modifiche del sistema organizzativo o di sopravvenuti interventi legislativi.

L'Organismo di Vigilanza di SKYNET TECHNOLOGY è contattabile all'indirizzo odv@skynetspa.com.

3. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001)

Nei rapporti con la PA, oltre ai principi contenuti nel Codice Etico, i destinatari del Modello 231 sono tenuti ad agire in stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A. e a instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza, trasparenza e completezza delle informazioni.

E' vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrano, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs 231/01;

- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, elargizioni in denaro indebiti o vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della P.A, italiana e straniera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;

- distribuire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera;

- ricevere e/o erogare denaro o altra utilità a chi sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico;

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei consulenti e dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito, debitamente formalizzato o, in relazione al tipo di incarico da svolgere, delle prassi vigenti in ambito locale;

- presentare dichiarazioni non veritiere od omettere informazioni dovute al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro ente pubblico;

- presentare dichiarazioni non veritiere e fornire false rappresentazioni della realtà sociale o dei titoli e delle competenze della Società nei rapporti con qualsiasi soggetto pubblico o destinati a soggetti od organismi pubblici, al fine di ottenere un provvedimento amministrativo autorizzatorio o analogo;

- rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, in caso di giudizio e/o in caso di indagini preliminari o di qualsivoglia attività ispettiva;

- porre in essere violenza o minaccia, ovvero dare o promettere denaro o utilità per rendere dichiarazioni non veritiere all'autorità giudiziaria;

- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o di programmi della P.A. o manipolare i dati in essi contenuti;

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della P.A. per ottenere e/o modificare informazioni a proprio vantaggio e/o accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla P.A. o alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società o a terzi;

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

E' obbligatorio:

- formalizzare in un atto scritto gli accordi intercorsi, con una descrizione chiara e precisa della prestazione da eseguire e la definizione del relativo compenso, che dev'essere congruo e in linea con gli standard di mercato;

- informare la Società circa l'esistenza di eventuali criticità riscontrate nell'espletamento dell'attività affidata, soprattutto nelle ipotesi in cui vengano individuati comportamenti che potrebbero favorire, in linea generale, la violazione del Modello e, nello specifico, il verificarsi di una delle ipotesi di reato presupposto;

- effettuare o ricevere pagamenti con sistemi trasparenti e facilmente tracciabili e sulla base di un valido titolo di pagamento;

- nell'esecuzione dei contratti di fornitura o appalto di servizi in favore di terzi, assumere comportamenti o compiere atti coerenti con i doveri di lealtà e moralità

commerciale e di buona fede contrattuale, impegnandosi a rispettare puntualmente le condizioni di affidamento dell'appalto e della fornitura, secondo correttezza e trasparenza dei rapporti e della corrispondenza.

4. Reati societari (artt. 25-ter del D.Lgs. 231/2001)

Nei processi di rendicontazione e informazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, oltre ai principi contenuti nel Codice Etico, i destinatari del Modello 231 sono tenuti ad agire in stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività e a instaurare e mantenere qualsiasi rapporto sulla base di criteri di massima correttezza, trasparenza e completezza delle informazioni.

In particolare, i destinatari del Modello 231 hanno l'obbligo di:

- fornire una informazione veritiera, corretta e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, applicando le disposizioni di legge e i principi contabili nazionali e internazionali per la redazione dei bilanci e di dette situazioni;

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false;

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti;

- collaborare con chi esercita funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche, mettendo a disposizione documenti e informazioni richiesti.

5. Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01)

Nell'espletamento di tutte le attività che presentino un profilo di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, oltre ad osservare i principi del Codice Etico, i destinatari delle disposizioni prevenzionistiche ed antinfortunistiche a norma del D.Lgs. 81/08 e della normativa specialistica di riferimento, devono adottare e rispettare, per ciascuna delle sedi di lavoro/unità locali della Società, le disposizioni di legge ed eventualmente, ove applicabile il DUVRI e i protocolli adottati dalla Società a tutela dei lavoratori e del lavoro.

6. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 - octies del D.Lgs. 231/2001)

Nello svolgimento dell'attività, oltre ai principi contenuti nel Codice Etico, i destinatari del Modello 231 sono tenuti ad agire in stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti applicabili ai trasferimenti di denaro e a instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con

le autorità di vigilanza e controllo secondo massima correttezza, trasparenza e completezza delle informazioni.

E' vietato:

- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti di cui è conosciuta o sospettata la vicinanza ad organizzazioni criminali o illecite;
- trasferire a qualsiasi titolo denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore alla soglia indicata dalla normativa vigente;
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- emettere assegni bancari o postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare bonifici, anche internazionali, senza indicazione esplicita della controparte;

E' obbligatorio:

- garantire la tracciabilità della transazione (importo, nome/denominazione del destinatario, causale, indirizzo e numero di conto corrente);
- effettuare pagamenti esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto o nella relativa documentazione contabile e a favore della controparte contrattuale, essendo esclusa la possibilità di effettuare pagamenti su conti cifrati, intestati a soggetti terzi, in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto, su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi classificati come "paradisi fiscali", o in favore di Società off shore;
- accordare rimborsi spese, compensi, sconti, anticipi premi, note di accredito o riduzioni solo qualora trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto in essere;
- pagare il giusto e congruo corrispettivo per la fornitura o appalto di beni, servizi, prestazioni effettivamente ricevute dalla società e supportati da giustificativi idoneamente documentati;
- qualificare i fornitori e partner commerciali e finanziari, verificandone l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- verificare che fornitori e partner non abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi considerati come non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- accertare i requisiti di onorabilità del professionista/consulente incaricato e verificare l'eventuale sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico dello stesso;
- monitorare nel tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;

- prevedere controlli periodici degli accessi ai dati anagrafici e verifiche a campione della correttezza dei dati;
- contemplare adeguati presidi per la protezione dei sistemi IT utilizzati, in particolare l'accesso al sistema contabile e al sistema bancario limitato ai soggetti autorizzati;
- operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento agli istituti di credito utilizzati e su eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni;
- garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;
- stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
- garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi di cui al DM 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche e integrazioni;
- garantire l'appropriatezza del processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni di minoranza in una entità legale italiana o estera, interna alla Società, dell'identità della controparte, anche attraverso l'acquisizione di consulenze terze, avendo anche riguardo alla congruità dei corrispettivi pagati a fronte delle partecipazioni acquisite;
- individuare e attuare specifici programmi di controllo interno con riguardo agli accordi con altre imprese, ai rapporti intercompany, verificando la congruità e ragionevolezza di eventuali investimenti effettuati in joint venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence, ecc.);
- non erogare servizi intercompany fittizi, non necessari, a prezzi non definiti sulla base di policy aziendali, allo scopo di determinare redditi imponibili non corretti / veritieri o di creare fondi utilizzabili per scopi corruttivi;
- non promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società;
- garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
- non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a € 1.000,00 se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso Stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a € 1.000,00;
- creare adeguati meccanismi di tracciabilità dei flussi informativi in merito a tutte le operazioni per le quali possa ravvisarsi l'ipotesi di commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- assicurare adeguati meccanismi di tracciabilità della gestione del denaro contante.

7. Reati informatici e di trattamento dei dati, frode all'industria e al commercio, violazione del diritto di autore di cui agli articoli 24-bis, 25-bis.1 e 25-novies del D.Lgs. 231/01

Nello svolgimento dell'attività, oltre ai principi contenuti nel Codice Etico, i destinatari del Modello 231 sono tenuti ad agire in stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti applicabili, evitando di tenere comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato nelle categorie sopra elencate.

E' vietato:

- connettersi ai sistemi informatici di SKYNET TECHNOLOGY senza preventiva autorizzazione;
- installare software o applicativi in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili senza preventiva autorizzazione;
- utilizzare strumenti software o altri strumenti per compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- appropriarsi di credenziali di accesso altrui e/o utilizzare account o piattaforme altrui senza rivelare l'identità;
- divulgare, cedere o condividere le proprie credenziali di accesso;
- accedere abusivamente a un sistema informatico altrui, anche al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati dal diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- comunicare a persone non autorizzate i controlli implementati da SKYNET TECHNOLOGY sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- usare lo spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- scaricare file o immagini o contenuti personali e accedere a siti i cui contenuti ledano la libertà o la dignità umana e siano indecorosi, pornografici o pedopornografici.

E’ obbligatorio:

- adottare le misure di sicurezza informatica al passo con il progresso tecnologico e ragionevolmente idonee a prevenire attacchi hacker e accessi non autorizzati;
- formare il proprio personale sulle normative in materia di sicurezza delle comunicazioni, cybersecurity e trattamento dei dati personali;
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l’esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d’autore e in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- limitare l’accesso alle aree e ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in presenza di accordi sindacali – presidi volti a individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli “indici di anomalia” e predisposizione di flussi informativi tra le funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
- usare correttezza e lealtà, trasparenza e completezza delle informazioni nelle relazioni contrattuali con clienti e fornitori.

8. I reati tributari di cui all’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001

Nello svolgimento dell’attività, oltre ai principi contenuti nel Codice Etico, i destinatari del Modello 231 sono tenuti ad agire in stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti applicabili, evitando di tenere comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato nelle categorie sopra elencate.

E’ vietato:

- indicare, per l'elaborazione o l'inserimento nei documenti fiscali, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;
- predisporre falsa documentazione, idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente;
- confezionare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- utilizzare e registrare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nelle scritture contabili obbligatorie;
- detenere ai fini probatori nei rapporti con la Amministrazione Finanziaria fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- indicare nella dichiarazione annuale elementi passivi fittizi o attivi inferiori a quelli reali, suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati;
- attribuire compensi o prestazioni a soggetti esterni (ad es. consulenti, revisori o altri professionisti) che non trovino giustificazione in alcun tipo di incarico affidato, nonché versare compensi per prestazioni mai svolte;
- compiere operazioni fraudolente finalizzate alla sottrazione del pagamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

E’ obbligatorio:

- verificare, nelle relazioni commerciali, l'effettiva esistenza e l'affidabilità della controparte contrattuale (a titolo esemplificativo, attraverso la visura camerale, il sito internet, le banche dati);
- garantire che la selezione dei fornitori e dei consulenti tenga conto di criteri oggettivi di professionalità e di onorabilità;
- definire modalità e parametri per la determinazione del prezzo valutandone la congruità rispetto ai riferimenti di mercato, prevedendo, in caso di scostamento, l'obbligo di motivazione;
- conservare la documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, rda, evidenze di comunicazioni ecc.);
- tracciare tutti gli adempimenti connessi al pagamento delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- prevedere l'obbligo di verificare che alla emissione di documenti contabili corrisponda una effettiva movimentazione monetaria: gli out flow economici devono essere eseguiti tramite modalità che ne consentano la tracciabilità con la conseguenza che ogni movimentazione sarà corredata da documentazione che ne consentirà la eventuale ricostruzione ex post dei flussi.